


## CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: INAPPLICABILITÀ DEL SILENZIO ASSENSO

**INTERPELLO N. 3/2019:** il Ministero del Lavoro esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo degli impianti audiovisivi e degli strumenti di cui all'art. 4, co. 1, L. 300/1970.



Con riferimento alla previsione del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il Ministero del Lavoro ribadisce la necessità di un atto espresso di autorizzazione alla installazione dei dispositivi di controllo a distanza dei lavoratori, sia esso di carattere negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (provvedimento dell'ITL).

Nell'interpello n. 3 dell'8 maggio 2019 il Ministero richiama l'interpretazione già fatta propria dal Garante della Privacy e dalla giurisprudenza di legittimità:

**IL GARANTE DELLA PRIVACY** → In particolare si fa riferimento al Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 nel quale si afferma l'esclusione dell'applicazione del principio del silenzio-assenso con riferimento all'art. 4 L. 300/1970.

**CASS. PEN. N. 22148/2017** → *“La disegualianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente, essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro”.*

Verona, 11 giugno 2019

Luca Montemezzo

